

# **Scuola di Formazione di Genova**

**CORSO 9 (aggiornamento RLS )**

**Parte Prima**

**Docente: Dott. Ing. Augusto M. Isola**

## CORSO 9 - Corso di aggiornamento RLS 8 ore

Il corso di Aggiornamento per RLS di 8 ore (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 art. 37 comma 11; art. 37 D.Lgs. 81/08 int. D.Lgs. 106/09) si propone di fornire ai **RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** l'aggiornamento previsto dalle leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La durata del corso non può essere inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. L'aggiornamento ha validità annuale.

**Durata: 8 Ore**

# CORSO 9 - Corso di aggiornamento RLS 8 ore

## Programma

### **Modulo 1:**

- Le nuove indicazioni del D.Lgs. 106/09 ad integrazione del D.Lgs. 81/08;
- Le novità in materia di sorveglianza sanitaria;
- Il ruolo dei preposti alla sicurezza;
- Appalti e DUVRI;
- Il ruolo degli RLS in relazione all'organizzazione aziendale rivolta alla sicurezza

### **Modulo 2**

- Responsabilità aziendali e organizzazione;
- Introduzione al concetto di Sistema di Gestione per la Sicurezza;
- La valutazione del rischio stress lavoro correlato: aspetti operativi e di controllo.

# Organigramma in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Enti, aziende)

- Datore di Lavoro
- Dirigenti e Preposti
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)
- Medico Competente (MC)
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (ASPP)
- Addetti all'emergenza
- Addetti al Primo Soccorso
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Le principali novità introdotte dal  
d.lgs. 106/2009 in materia di salute  
e sicurezza sul lavoro

# Il d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106

tratto dalla presentazione dall'Avv. Daniele Tanoni

- Il d.lgs. 106/2009 è stato pubblicato nel S.O. n. 142 alla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009
- Si compone di 149 articoli e 38 allegati che hanno apportato alcune rilevanti modifiche ed integrazioni al d.lgs. 81/2008
- Le sue norme sono entrate in vigore lo scorso 20 agosto 2009, ad eccezione di quelle per cui è necessaria l'emanazione di decreti attuativi

## Lavoratori computabili – art. 4

- All'elenco dei lavoratori non computabili ogni qualvolta siano rilevanti i limiti dimensionali dell'impresa vengono aggiunti i lavoratori in periodo di prova

# Sospensione dell'attività – art. 14

- Il personale ispettivo può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività quando riscontri la presenza di lavoratori non risultanti da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

# Sospensione dell'attività – art. 14

- Le violazioni sono gravi quando si sostanziano nella commissione di uno degli illeciti di cui all'Allegato I del decreto; successivamente sarà un decreto ministeriale a stabilire l'elenco
- Le violazioni sono reiterate quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione (ottemperata ai sensi del d.lgs. 758/1994) o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto compie altre due violazioni della stessa indole (cioè della stessa disposizione o di disposizioni assimilate dal decreto ministeriale)

# Sospensione dell'attività – art. 14

- Viene recepito un orientamento già espresso nella circolare del Ministero del Lavoro n. 10797/2007 secondo cui la sospensione dovrà riguardare solo la parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni
- Viene recepito anche l'orientamento ministeriale secondo cui la sospensione non si applica nel caso di lavoro irregolare laddove il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato nell'impresa
- Sempre in caso di lavoro irregolare, la sospensione può decorrere dalle ore 12 della giornata successiva o dal termine dell'attività in corso che non possa essere interrotta, salvo situazioni di grave rischio o pericolo imminente

# Delega di funzioni – art. 16

- Permane l'obbligo di data certa della delega
- La vigilanza del delegante sull'attività del delegato si presume assoluta con l'adozione e l'attuazione di un modello di gestione ai sensi dell'art. 30
- Il soggetto delegato può subdelegare alcune specifiche funzioni a lui già delegate, previa intesa con il delegante

# Obblighi del datore di lavoro

## art. 18 lett.g

- Il datore di lavoro deve farsi parte attiva nell'inviare i lavoratori alla visita medica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
- Il datore di lavoro deve comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, al fine della consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria

# Obblighi del datore di lavoro

## art. 18 lett. o - p

- Viene esplicitamente chiarito che il datore di lavoro deve consegnare il DVR e l'eventuale DUVRI all'RLS, ma la consultazione, possibile anche tramite supporto informatico, deve avvenire in azienda

# Obblighi del datore di lavoro

## art. 18 lett. aa

- L'obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo dell'RLS o degli RLS di ogni unità produttiva non ha più cadenza annuale, ma dovrà essere effettuata solo in caso di variazione del nominativo o di nuova elezione
- In fase di prima applicazione, le aziende dovranno comunicare il nominativo dell'RLS in carica alla data del 25 agosto u.s., a meno che non abbiano già effettuato la comunicazione entro la scadenza del 16 maggio 2009 e la situazione sia rimasta invariata
- Nessuna comunicazione andrà effettuata nel caso che non sia stato designato alcun RLS o nel caso che operi un RLST

# Obblighi del datore di lavoro

## art. 18 comma 3 bis

- Il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi dei preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità di questi ultimi quando l'inadempimento dei loro obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

# Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione – art. 26

- Gli obblighi previsti a carico del committente in un contratto di appalto, sia d'opera, sia di servizi, sono previsti a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono i lavori e non sono più collegati automaticamente all'appartenenza all'intero ciclo produttivo
- L'obbligo di redazione del DUVRI viene meno nel caso di appalti di servizi di natura intellettuale, nel caso di semplici forniture di materiali o attrezzature e nel caso di lavori o servizi di durata non superiore a due giorni
- I costi da indicare in allegato al contratto di appalto sono esclusivamente quelli che l'appaltatore sostiene per eliminare i rischi di natura interferenziale

# La valutazione dei rischi – art. 28

- La valutazione dei rischi deve prevedere quei rischi particolari che possano derivare dalla tipologia contrattuale della prestazione di lavoro
- La valutazione del rischio da stress lavoro correlato dovrà essere effettuata sulla base delle emanande Linee Guida di una commissione ministeriale e comunque entro il 1° agosto 2010
- La data del certo del DVR può essere realizzata attraverso la sottoscrizione del RSPP, dell'RLS e del medico competente

## La valutazione dei rischi – artt. 28/29

- Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi immediatamente, ma hanno un termine di 90 giorni per l'elaborazione del DVR
- Nel caso di necessaria rielaborazione della valutazione dei rischi, il DVR può essere modificato nel termine di 30 giorni dall'evento che ha determinato la necessità della rielaborazione

# Formazione dei lavoratori – art. 37

- Viene esteso l'obbligo di specifica formazione ai dirigenti
- Preposti e dirigenti potranno essere formati presso le organizzazioni datoriali e sindacali e non esclusivamente in azienda

# La sorveglianza sanitaria – art. 41

- Viene reintrodotta la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica preassuntiva per la verifica di idoneità dalla mansione, anche con riguardo all'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcool – dipendenza, per il quale si prevede una rivisitazione delle procedure previste attualmente
- Le visite preassuntive, a scelta del datore di lavoro, possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione del SSN

## Il sistema sanzionatorio – art. 300 e ss.

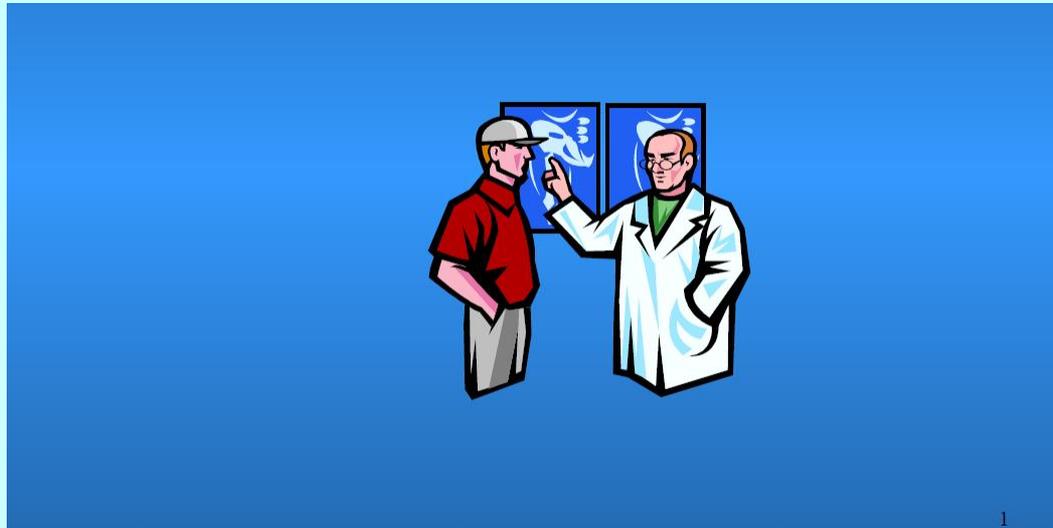
- Si è prevista una generale rimodulazione delle sanzioni di cui al Titolo I del d.lgs. 81/2008
- Anche le violazioni punite esclusivamente con l'ammenda possono essere sanate con la procedura di cui al d.lgs. 758/1994
- La stessa procedura di estinzione agevolata viene prevista anche per gli illeciti amministrativi, che possono essere sanati con il pagamento della sanzione minima e con l'adempimento della prescrizione

## Il sistema sanzionatorio – art. 300 e ss.

- Nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice, su richiesta dell'imputato, può sostituire la pena fino a 12 mesi con una somma determinata secondo i criteri previsti dal codice penale e comunque non inferiore a 2.000 euro, purché dalla violazione non sia derivata la morte o la lesione personale grave; trascorsi tre anni senza la commissione di altri reati in materia di sicurezza, il reato si estingue

# LA SORVEGLIANZA SANITARIA

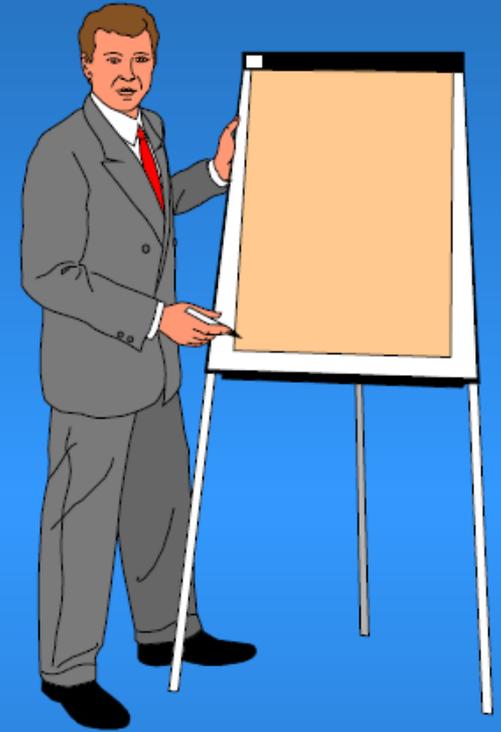
tratto dalla presentazione del Dott. Narda – Asl Rmc



# IL MEDICO COMPETENTE

## *...informazione e formazione*

- fornisce informazioni ai lavoratori e agli RLS sul **significato degli accertamenti sanitari**
- informa ogni lavoratore sui **risultati dei propri accertamenti sanitari** e fornisce a richiesta **copia della documentazione sanitaria**
- comunica nelle riunioni di prevenzione e protezione i **risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** e ne illustra il **significato**
- collabora all'attività di **formazione e informazione**



Disposizioni di legge

## Rischi / lavorazioni/ esposizioni

**D.Lgs.81/08**

Movimentazione manuale di carichi

Lavoro al videoterminale

Esposizione > 20 ore medie / sett

Rumore

Lex > 85 dBA  
(a richiesta per Lex > 80 dBA)

Vibrazioni

Sistema mano-braccio:  $2,5 \text{ ms}^2 / 8 \text{ h}$   
Corpo intero:  $0,5 \text{ ms}^2 / 8 \text{ h}$

Campi elettromagnetici

Radiazioni ottiche artificiali

Agenti chimici pericolosi

Rischio > livello "rilevante"

Agenti cancerogeni

Amianto

Agenti biologici

# IL MEDICO COMPETENTE

*...sul luogo di lavoro*

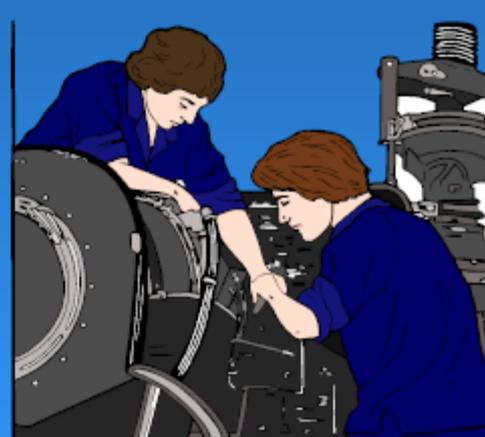
- visita gli ambienti di lavoro

- collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione

- partecipa alla programmazione delle indagini ambientali per il controllo dell'esposizione

- partecipa alla riunione di prevenzione e protezione

- cura la tenuta del registro degli esposti



# IL MEDICO COMPETENTE

*...in ambulatorio*

- effettua le visite mediche preventive e periodiche

- effettua le visite richieste dai lavoratori se correlate ai rischi professionali

- esegue o prescrive indagini ed accertamenti diagnostici e ne valuta i risultati in relazione all'esposizione ai rischi

- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica

- istituisce ed aggiorna le cartelle



# LA SORVEGLIANZA SANITARIA

*...a livello collettivo*

Consente di valutare gli effetti dell'esposizione su gruppi di lavoratori esposti ad eguali rischi e quindi di verificare **l'efficacia delle misure di prevenzione**



# D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

## Sorveglianza sanitaria : **le novità**

- La sorveglianza sanitaria comprende:
- **visite mediche preventive** (anche in fase **preassuntiva**)
- **visite mediche periodiche**
- visite mediche in occasione di **cambio della mansione**
- visite mediche precedenti alla **ripresa del lavoro, a seguito di assenza** per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi
- visite mediche su **richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta
- visite mediche alla **cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente

## D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

### Sorveglianza sanitaria : **le novità**

- Le visite mediche periodiche hanno di norma cadenza **annuale** (se non stabilito diversamente dalle norme sui singoli rischi); il medico competente può tuttavia stabilire periodicità diverse in funzione della valutazione dei rischi.
- **L'organo di vigilanza**, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

# Le visite mediche preassuntive

- Il D.Lgs. 106/2009 ha cancellato il divieto per il medico competente di eseguire le visite pre-assuntive.
- Tale deroga si applica **solo nei casi in cui vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria**, di fatto si tratta di visite preventive effettuate in fase pre-assuntiva.
- Avverso il giudizio di idoneità del medico competente è ammesso ricorso all'organo di vigilanza.

# VIVISTE MEDICHE A RICHIESTA

## L'OBBLIGO SCATTA QUANDO:

- 1 – Nell'azienda c'è un medico competente (per effetto di altre norme)
- 2 – C'è la richiesta del lavoratore di essere sottoposto a visita (anche di un lavoratore non sottoposto ad obbligo di sorveglianza sanitaria)
- 3 – La richiesta è correlata ai rischi professionali



# LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Deve essere **mirata ai rischi** professionali specifici
- Deve basarsi quando possibile su **indicatori di esposizione** o su indicatori di effetto precoce
- Deve consentire in ogni caso una **diagnosi precoce** della malattia, prima che determini un danno grave ed irreversibile
- Deve individuare eventuali **patologie extraprofessionali** che possono rappresentare una controindicazione all'esposizione

## D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

### Sorveglianza sanitaria : **le novità**

- Ad eccezione delle visite alla cessazione del rapporto di lavoro, in tutti gli altri casi il medico competente esprime il **giudizio di idoneità alla mansione specifica**.
- Il giudizio deve essere comunicato per **iscritto** al datore di lavoro e al lavoratore

# D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

## Sorveglianza sanitaria : **le novità**

### **Il giudizio può essere:**

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità)
- inidoneità permanente.

Avverso il giudizio è sempre ammesso **ricorso**

# IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

- **IDONEO INCONDIZIONATAMENTE** Può svolgere senza controindicazioni la propria mansione fino al successivo controllo sanitario
- **NON IDONEO PARZIALMENTE (idoneo con prescrizioni e/o limitazioni)** le prescrizioni possono riguardare:
  - Esclusione da alcuni compiti della mansione
  - Adozione di cautele specifiche in particolari circostanze (misure tecniche, organizzative, DPI)
  - Programmi individuali di sorveglianza sanitaria
- **NON IDONEO TOTALMENTE ALLA MANSIONE (temporaneamente o permanentemente)**

# IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ'

- Il datore di lavoro è **tenuto ad attuare** le prescrizioni indicate dal medico competente
- Nel caso di inidoneità alla mansione specifica, temporanea o permanente, deve destinare, per quanto possibile, il lavoratore ad **altra mansione** compatibile con il suo stato di salute. Se viene adibito a **mansioni inferiori** conserva la qualifica e la retribuzione

# IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

- I lavoratori inabili in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia **non costituiscono giustificato motivo di licenziamento** nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
- Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno **diritto alla conservazione del più favorevole trattamento** corrispondente alle mansioni di provenienza.
- Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti in attività compatibili con le residue capacità lavorative

# Ricorsi

- Il ricorso avverso il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti espresso dal medico autorizzato per i lavoratori di categoria A o dal medico competente per i lavoratori di categoria B deve essere presentato **all'Ispettorato medico centrale del lavoro** (art. 95 D.Lgs. 230/95).
- Avverso i giudizi di idoneità al servizio espressi dalla commissione di verifica il dipendente interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione del verbale di visita alla **Commissione medica di seconda istanza della Direzione di sanità militare** di cui all'art. 5 della L. 416/26.

# Altri obblighi di sorveglianza sanitaria

- verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi
- altri casi indicati dalla *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*

# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Garantire a propria cura e spese l'esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

# IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA...

- Deve essere **consultato preventivamente** in merito alla nomina del medico competente
- Ha accesso ai risultati anonimi e collettivi del monitoraggio biologico e della sorveglianza sanitaria

## CIASCUN LAVORATORE...

### HA L'OBBLIGO

- Di **sottoporsi alle visite mediche** e agli accertamenti diagnostici richiesti dal medico competente

# CIASCUN LAVORATORE...

## HA IL DIRITTO

- Di essere **informato sul significato** degli accertamenti a cui si sottopone
- Di **conoscere i risultati** degli accertamenti sanitari relativi alla propria persona
- Di ricevere **copia della propria documentazione sanitaria** a richiesta e alla cessazione del rapporto di lavoro
- Di essere sottoposto a **richiesta a visita medica** per problemi connessi all'attività lavorativa
- Di ricevere **per iscritto** il giudizio di idoneità
- Di presentare **ricorso** alla USL avverso il giudizio del medico competente
- Di essere **allontanato dalla mansione a rischio** secondo un eventuale giudizio di inidoneità temporanea o permanente ed essere

# CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

*Conforme al **modello** allegato 3A D.Lgs.  
81/08*

*Deve contenere:*

- I dati **sanitari**
- I dati di **esposizione**

# VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA



## RISCHI PROFESSIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Tipo di visite	Chi le effettua
-Preassuntive -Preventive -Periodiche -Cambio di mansione -Dopo assenza > 60 gg -A richiesta del lavoratore -Alla cessazione del lavoro	<b>Medico competente</b>



## NON RISCHI PROFESSIONALI ABILITA' AL COMPITO

Tipo di visite	Chi le effettua
A richiesta del lavoratore	<b>Medico competente</b>
Altre (a richiesta del datore di lavoro)	<b>Commissione medica di verifica</b>

## **Gli accertamenti previsti dall'art. 5 della L. 300/70**

Al di fuori dei casi citati, il medico competente, in quanto medico scelto dal datore di lavoro, non può svolgere accertamenti sanitari su lavoratori dipendenti, per i quali è necessario invece rivolgersi ad enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70.

Rientrano in tale ambito, al pari dei controlli fiscali sulle assenze per malattie, gli accertamenti sull'idoneità lavorativa che non riguardino i rischi specifici previsti dalle norme di igiene del lavoro o dalla valutazione dei rischi, anche nel caso in cui gli interessati siano sottoposti (per altri motivi) a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, a meno che non sia il lavoratore stesso a richiedere l'accertamento.

## Gli accertamenti previsti dall'art. 5 della L. 300/70

Sono da ricondurre in questo ambito tutte le verifiche di idoneità (intesa come abilità) al compito in cui è il datore di lavoro che richiede l'accertamento a cui il dipendente deve sottoporsi, quando il lavoratore per infermità fisica o mentale appare impossibilitato a svolgere totalmente o parzialmente l'attività lavorativa.

- In base alla normativa vigente (DPR 461/01; DM 12.2.04, DPR 171/2011) questi casi sono di competenza della **Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze** di cui all'art. 2-bis del D.Lgs 157/97 (come modificato dal D.Lgs 278/98).
- Sono in ogni caso vietati al medico competente i **test di gravidanza**.

# Compiti professionali del medico competente:

la sorveglianza sanitaria

Collaborazione con il DDL ed i del dirigenti in caso di  
idoneità parziale o di inidoneità alla mansione



# IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ'

- 1 – visita medica – giudizio di idoneità – eventuali prescrizioni (cosa il lavoratore NON può fare)
- Spetta al medico competente
- 2 – individuazione di un posto di lavoro o di una mansione compatibile (cosa il lavoratore PUO' fare)
- Spetta al datore di lavoro – il medico

# procedura

- **I LIVELLO**

**Direttore Macrostruttura**

**Resp. Servizio Infermieristico Macrostruttura**

**Responsabile Amministrativo Macrostruttura**

**Medico Competente**

**Proficua destinazione lavorativa stesso**

**Dipartimento Ospedaliero o Macrostruttura**

# procedura

- **II Livello**

**Direttore Sanitario Aziendale**

**Direttore Ospedale/Distretto/Dipartimento**

**Responsabili Uffici Infermieristici**

**Coordinatore Medici Competenti**

**Proficua collocazione lavorativa nell'Azienda**

# IL PREPOSTO

tratto da Confartigianato Imprese Varese

Chi è e cosa fa il preposto

Compiti, responsabilità, obblighi  
formativi e sanzioni

# Il Preposto

- L'organizzazione di molte aziende, grandi e piccole, presenta spesso nel proprio organigramma lavoratori con mansioni di **capiturno, capisquadra, capofficina, capocantiere** (o anche semplicemente il collega più anziano o con maggior esperienza) che coordinano operativamente altri lavoratori o gruppi di lavoratori.

# Il Preposto

Anche il Testo Unico della Sicurezza (DLgs. 81/2008) ha disciplinato in modo più puntuale questi lavoratori, definendoli come "preposti" per alla sicurezza e prevedendo:

- l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
- l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19);
- la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
- la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);

# Il Preposto

- il preposto condivide con il datore di lavoro oneri e responsabilità connessi agli obblighi di sorveglianza, **anche se con sfumature diverse a seconda delle sue reali mansioni.**

# Il Preposto

Il preposto non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma **deve comunque vigilare affinché gli ordini impartiti dal Datore di lavoro vengano regolarmente eseguiti**. L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un infortunio dal mancato uso di tali cautele.

# Il Preposto

- Secondo il Dlgs. 81/08 - articolo 2, comma 1 –

*il preposto è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".*

# Il Preposto

- La Corte di Cassazione indica che *"i preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari"*.
- Il preposto, quindi, si inserisce nell'organizzazione aziendale con **un ruolo sostanzialmente di controllo esecutivo-operativo sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dal datore di lavoro**, e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva.

# Il Preposto

- Egli **non può disattendere le sue responsabilità allorquando, ordinando un tipo di lavoro, non controlli che questo sia compiuto anche secondo le norme antinfortunistiche;** in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa aziendale.

# Il Preposto



Operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, **il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro aziendale.**

Quindi, anche un preposto "di fatto", pur privo di formale investitura, poiché esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto assume anche le relative responsabilità come "preposto di fatto" a condizione che gli altri lavoratori, effettivamente, osservino le indicazioni date loro da questa figura "informale".

# Il Preposto



**Occorre anche sottolineare che la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto a soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini. In sostanza, preposto può essere chiunque espliciti le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante.**

## Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 19

- **Quali compiti e responsabilità ha il preposto in tema di sicurezza?**

### **Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 19**

1. *In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*
  - a) *Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
  - *b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
  - *c) Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- *[continua]*

# Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 19

○ [continua]

○ **Quali compiti e responsabilità ha il preposto in tema di sicurezza?**

**Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 19**

- *d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- *e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- *f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro, o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- *g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

## Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 56

- **Sanzioni per il preposto - DLgs. 81/2008 - Articolo 56**
- *1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:*
  - a) Con l'arresto fino a due mesi, o con l'ammenda da 400 a 1200 euro, per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), c), e), f);*
  - b) Con l'arresto sino a un mese, o con l'ammenda da 200 a 800 euro, per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), d), g);*
- A queste sanzioni di carattere "generale" si aggiungono varie sanzioni presenti lungo il decreto per tematiche specifiche.

## Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 56

- Quali obblighi formativi ha il datore di lavoro nei confronti del preposto?

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce **uno specifico percorso formativo per la figura del preposto**(art. 37 comma 7) stabilendo che:

- *"I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:  
a) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
c) Valutazione dei rischi;  
d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".  
E ancora, articolo 35 comma 2 lett. d) ("riunione periodica"), secondo cui "nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti [...] i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute".*

# Quali obblighi formativi ha il datore di lavoro nei confronti del preposto?

○

La formazione ricevuta dal preposto si aggiunge, comunque, alla formazione ricevuta da tutti i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo. E' da notare che contrariamente ad altre figure, non vi è alcun rimando a successivo decreto per la definizione di contenuti e durata della formazione dei preposti.

# **Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi**

***Misure adottate per eliminare le  
interferenze e relativi costi per la  
sicurezza del lavoro***

***(Ex Comma 3 Art. 26 D.Lgs. 9 Aprile  
2008 n. 81)***

# Documento Unico di Valutazione dei Rischi¶

*Misure adottate per eliminare le interferenze  
e relativi costi per la sicurezza del lavoro¶*

(Ex Comm. 3 Art. 26 D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81)¶

Oggetto dei lavori: ¶

+	
COMMITTENTE¶	¶
COD. FISC. / P. IVA¶	¶
RAPPRESENTANTE	¶
REFERENTE¶	¶
REFERENTE IN LOCO¶	¶
SEDE LEGALE¶	¶
TEL. ¶	¶
<del>DITTA INCARICATA DAL COMMITTENTE</del> ¶	¶
<del>PARTITA IVA</del> ¶	¶
<del>RESPONSABILE DELLA COMMESSA</del> ¶	¶
<del>SEDE LEGALE</del> ¶	¶
<del>TEL. ¶</del>	¶
<del>FAX</del> ¶	¶
<del>DITTA INCARICATA DA ANSALDO T&amp;D</del> ¶	¶
<del>PARTITA IVA</del> ¶	¶
<del>RESPONSABILE COMMERCIALE</del> ¶	¶
<del>SEDE LEGALE</del> ¶	¶
<del>TEL. ¶</del>	¶
<del>FAX</del> ¶	¶
<del>E-MAIL</del> ¶	¶

¶  
¶  
¶

# Il Documento unico di valutazione dei rischi

## ○ **PREMESSA**

Il presente documento rappresenta un allegato di contratto e deve essere fornito alle ditte che effettueranno la manutenzione.....

Il presente documento è ricompreso fra gli obblighi ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (comma 3) di seguito integralmente riportato:

### **Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

**1** *Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:[omissis.....]*

# Il Documento unico di valutazione dei rischi

## **UBICAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO**

### **Il sito**

Descrizione....

Il sito è raggiungibile tramite .....

# Il Documento unico di valutazione dei rischi

## **DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

L'impianto in oggetto è un "impianto non integrato" ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 (art. 2, comma 1, lettera b3)), con generatori fotovoltaici realizzati a terra e pannelli disposti su file parallele.

La potenza nominale complessiva di circa 0,99 MWp sarà ottenuta da un'unica sezione con potenza nominale di 997,5 kWp:

3260 moduli in silicio monocristallino Canadian Solar CS5A-180M (certificati in conformità a IEC 61215) ad alta efficienza, della potenza nominale di 180 Wp e dimensioni approssimative 1595 x 801 x 40 mm.

2220 moduli in silicio monocristallino Canadian Solar CS5A-185M (certificati in conformità a IEC 61215) ad alta efficienza, della potenza nominale di 185 Wp e dimensioni approssimative 1595 x 801 x 40 mm.

[omissis.....]

# Il Documento unico di valutazione dei rischi

## **SERVIZI OFFERTI**

Le attività di manutenzione sono prevalentemente di **tipo elettrico** e riguardano:

1. Ispezione periodica del sito
2. Verifica allineamento pannelli e Verifica integrità strutture
3. Manutenzione ordinaria programmata
4. Manutenzione straordinaria programmata
5. Manutenzione accidentali e risoluzione anomalie o guasti
6. Manutenzione emergenza (pronto intervento)
7. Ricambi e parti di pronto impiego (carico manutentore)
8. Ricambi strategici (fornitura committente)

Tutte le attività di manutenzione saranno effettuate in periodi consoni all'attività e non incideranno sulla producibilità dell'impianto stesso rispettando il programma lavori che il committente emetterà.

# Il Documento unico di valutazione dei rischi

## **RISCHI PRESENTI NELL'IMPIANTO**

In base alle caratteristiche dell'impianto in oggetto e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 Comma 2 del D. Lgs. 81/08, di seguito si forniscono le informazioni sui rischi presenti nell'impianto fotovoltaico e le misure preventive correlate:

FONTE DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI	MISURE PREVENTIVE PRESENTI
<p>Nell'area esistono quadri e collegamenti elettrici → in corrente alternata, in corrente continua nonché apparecchiature elettriche → di generazione e quadri e collegamenti elettrici in corrente continua</p>	<p><b>Elettrocuzione</b></p>	<p>Protezione d'interfaccia, ubicata nel locale utente della Cabina di consegna, che interviene provocando il distacco dell'intero sistema di generazione in caso di guasto sulla rete elettrica</p> <p>Protezione del generatore, installata all'interno di ogni inverter, in grado di separare il generatore stesso dalla rete pubblica</p> <p>Protezione contro i contatti diretti, assicurata dall'utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23), con gradi di protezione adeguati e/o utilizzando componenti e collegamenti in cavo a doppio isolamento</p> <p>Protezione contro le sovratensioni, assicurata da tre gruppi di scaricatori di sovratensioni, il primo collocato nelle cassette in parallelo a protezione delle linee in corrente continua, il secondo all'interno degli inverter e il terzo in ciascuno dei due livelli di quadro BT di distribuzione dei servizi ausiliari di cabina</p> <p>Protezione contro i contatti indiretti, sia "attiva", di cui fa parte la rete di alimentazione ausiliaria e i dispositivi di protezione, che all'occorrenza agiscono interrompendo in modo automatico l'alimentazione, sia "passiva", che impedisce possano verificarsi condizioni di pericolo</p> <p>Protezione contro sovracorrenti, che nella "parte" in corrente continua viene garantita dall'impiego di fusibili collocati nelle cassette in parallelo e nella rispettiva sezione corrente continua degli inverter in modo coordinato tra loro, mentre nella "parte" in corrente alternata è affidata a dispositivi di interruzione automatica dell'alimentazione</p> <p>Impianto di terra ed equipotenziale, costituito da una rete di collegamenti di terra ed equipotenziali primari e secondari dimensionati in conformità alla normativa vigente</p> <p>Protezione contro le scariche atmosferiche, assicurata mediante il sistema equipotenziale di cui al punto precedente e mediante un sistema coordinato di scaricatori di sovratensione ai vari livelli di distribuzione</p>

FONTE DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI	MISURE PREVENTIVE PRESENTI
Presenza di macchinari che durante il funzionamento possono raggiungere elevati valori di temperatura	<b>Azione termica da corpi ad alta temperatura</b>	I macchinari che durante il funzionamento possono raggiungere elevati valori di temperatura sono stati isolati dai possibili contatti accidentali a mezzo di opportuni ostacoli, involucri e/o barriere



FONTE DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI	MISURE PREVENTIVE PRESENTI
Presenza di impianti elettrici, quadri elettrici, collegamenti elettrici, ecc..	<b>Incendio</b>	<p>Gli impianti elettrici e i macchinari sono stati costruiti nel rispetto della normativa tecnica applicabile e installati a regola d'arte; vengono inoltre eserciti e mantenuti correttamente da personale competente e qualificato. Tutte le apparecchiature elettriche installate nell'impianto sono collegate all'impianto di terra. I cavi elettrici sono di tipo ignifugo e con basse emissioni tossiche.</p> <p>Dotazione di segnaletica di sicurezza e controllo della loro presenza</p> <p>Dotazione di presidi antincendio all'interno delle cabine</p> <p>Regolare manutenzione degli impianti elettrici, come previsto da normativa</p> <p>Periodici interventi di manutenzione della vegetazione, con sfalcio dell'erba sia manuale che con mezzi meccanici, e all'occorrenza, interventi di bonifica di nidi di vespe e calabroni, realizzata dal referente in loco del committente</p>

<b>FONTI DI RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE PRESENTI</b>
Presenza di ambiente agricolo circostante	<b>Punture da insetti</b>	L'area occupata dall'impianto sarà soggetta a periodici interventi di manutenzione della vegetazione, con sfalcio dell'erba sia manuale che con mezzi meccanici, e all'occorrenza, interventi di bonifica di nidi di vespe e calabroni, realizzata dal referente in loco del committente.



<b>FONTI DI RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE PRESENTI</b>
Presenza di cabine di trasformazione	<b>Campi elettromagnetici</b>	Esecuzione di misurazioni per accertare che i livelli di elettromagnetismo siano al di sotto delle soglie previste dalla normativa vigente

<b>FONTI DI RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE PRESENTI</b>
Presenza di cabine di trasformazione	<b>Rumore</b>	Esecuzione di misurazioni per accertare che i livelli di rumore siano al di sotto delle soglie previste dalla normativa vigente

<b>FONTI DI RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE PRESENTI</b>
Presenza di cabine di trasformazione	<b>Microclima</b>	Esecuzione di misurazioni per accertare che i livelli di microclima siano al di sotto delle soglie previste dalla normativa vigente

# Il Documento unico di valutazione dei rischi

## **RISCHI DA INTERFERENZE**

Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto non sono previste altre attività all'interno del sito in oggetto.

Infatti l'attività periodica di manutenzione della vegetazione, con sfalcio dell'erba sia manuale che con mezzi meccanici, e all'occorrenza, interventi di bonifica di nidi di vespe e calabroni, realizzata dal referente in loco del committente, sarà svolta preliminarmente all'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto fotovoltaico.

**Pertanto non si ravvisano rischi da interferenze con altre lavorazioni.**

## **COSTI DA INTERFERENZE**

In base a quanto appena detto, non sono presenti costi da interferenze.

**PER PRESA VISIONE**

	<b>FIRMA</b>
Il Committente:	
Ditta incaricata dal committente:	

Luogo e data

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## ***Titolo IV – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili***

***tratto dalla presentazione di Giancarlo Negrello -2008***

## ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

- **Art. 14**
- • 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
- lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro
- sommerso [...], ferme restando le attribuzioni del
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92,
- comma 1, lettera e) gli organi di vigilanza [...] possono
- adottare provvedimenti di sospensione di un'attività
- imprenditoriale:
- – qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante
- dalle scritture [...] ovvero in caso di reiterate violazioni
- della disciplina in materia di superamento dei tempi di
- lavoro, di riposo giornaliero e settimanale [...]
- considerando le specifiche gravità di esposizione al
- rischio di infortunio;

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **Allegato 1: gravi violazioni**
- Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- – Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- – Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- – Mancata formazione ed addestramento;
- – Mancata costituzione del S.P.P e nomina [...] responsabile;
- – Mancata elaborazione del (PSC);
- – Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- – Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- – Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **Allegato 1: gravi violazioni**
- Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
  - • Lavori in prossimità di linee elettriche;
  - • Presenza di conduttori nudi in tensione;
  - • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Violazioni che espongono al rischio d'amianto
  - • Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

- **Art. 55 Sanzioni: solo arresto**
- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a)
  - • omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento [...] ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a) [relazione], b) [misure di prevenzione], d) [procedure da attuare] ed f) [mansioni a maggior rischio] dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, lettere q) [salvaguardia ambiente esterno] e z) prima parte [aggiornamento misure di prevenzione];
  - • non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (salvo la nomina diretta);
- si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa ...

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **Art. 55: Sanzioni**
- si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f [aziende ad alto rischio];
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV [cantieri temporanei e mobili] caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **LUOGHI DI LAVORO - Art. 62.**  
**Definizioni**
- 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
  - a) ai mezzi di trasporto;
  - b) ai cantieri temporanei o mobili;
  - c) alle industrie estrattive;
  - d) ai pescherecci.

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **ATTREZZATURA DA LAVORO - Art. 71 Obblighi del ddl**
- • 8. Fermo restando quanto disposto al comma
- 4, il datore di lavoro provvede affinché:
- – a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
- dipende dalle condizioni di installazione
- siano sottoposte a un controllo iniziale
- (dopo l'installazione e prima della messa
- in esercizio) e **ad un controllo dopo ogni**
- **montaggio in un nuovo cantiere** o in
- una nuova località di impianto, al fine di
- assicurarne l'installazione corretta e il
- buon funzionamento,

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

- **Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**
- **Capo I**
- **Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**
- **Capo II**
- **Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**
- **Capo III**
- **SANZIONI**

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **ALLEGATO X**
- **Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui**
- **all'articolo 89 comma 1, lettera a)**
  
- **ALLEGATO XI**
- **Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui**
- **all'articolo 100, comma 1**
  
- **ALLEGATO XII**
- **Contenuto della notifica preliminare di cui**
- **all'articolo 99**

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **ALLEGATO XIII**
- **Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere**
  
- **Allegato XIV**
- **Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.**
  
- **ALLEGATO XV**
- **Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

## *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **ALLEGATO XVI**
- **Fascicolo con le caratteristiche dell'opera**
  
- **Allegato XVII**
- **Idoneità tecnico professionale**
  
- **Allegato XVIII**
- **Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali**
  
- **ALLEGATO XIX**
- **Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi**

## *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- **ALLEGATO XX**
- **Costruzione e impiego di scale portatili**
  
- **ALLEGATO XXI**
- **Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota**
  
- **ALLEGATO XXII**
- **Contenuti minimi del Pi.M.U.S.**
  
- **ALLEGATO XXIII**
- **Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre**

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

## **Titolo IV – NOVITA**

- Il “**coordinatore per la progettazione**”, che deve praticamente sempre esserci quando è prevista la presenza di due imprese anche non contemporaneamente.
- Rispetto al D. Lgs 494/96 sparisce, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla UE nei confronti dell’Italia, il limite di 200 uomini giorno e il riferimento all’allegato II sui rischi particolari.
- Di fatto la nomina del Coordinatore per la progettazione, diventa obbligatoria per tutte le opere per le quali siano coinvolte almeno due imprese.

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

## **Titolo IV – NOVITA**

- L'art. 11 prevede delle eccezioni **“in caso di lavori privati,**
- **la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai**
- **lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica**
- **in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma**
- **2”**, attraverso le quali sembra si voglia attenuare l'impatto
- di questa modifica, prevedendone la non applicabilità ai
- lavori “non soggetti a permesso di costruire”, per i quali
- quindi non è obbligatorio nominare il CSP.
- Le Denunce di Inizio Attività, che non sono propriamente dei
- permessi a costruire, dipendendo da regolamenti
- amministrativi locali, in alcuni casi riguardano opere
- secondarie ma possono talvolta comprendere anche lavori
- edili molto complessi.

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

## **Titolo IV – NOVITA**

- La definizione di “**impresa affidataria**” ovvero l’impresa
- titolare del contratto di appalto con il committente che,
- nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
- imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
- Vengono previste responsabilità dirette dell’impresa
- titolare d’appalto con il committente, rispetto alla sicurezza
- dei lavori affidati, con compiti di vigilanza verso i
- subappalti sia in relazione al rispetto del piano di sicurezza
- e coordinamento che alla congruenza dei POS.
- Nel caso non sia impegnata in alcuna fase del processo
- realizzativo, dovrà possedere i requisiti di idoneità tecnico
- professionali in relazione alle funzioni affidate, e dovrà
- essere in condizioni di vigilare sui lavori e sulle disposizioni
- e prescrizioni del PSC nonché di adempiere agli altri
- compiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in questione.

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

- La definizione di “**idoneità tecnico professionale**” ovvero il possesso di
- capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
- macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
- Scompare il limite dei “**200 uu/g**” per la nomina dei coordinatori. In caso di
- presenza di “**più imprese**” anche non contemporanea, anche se il
- committente coincide con l’impresa esecutrice, vanno nominati i
- coordinatori della sicurezza.
- In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 (CSP) non si
- applica ai “**lavori non soggetti a permesso di costruire**”. Si applica
- in ogni caso quanto disposto dall’art.93, comma 2. (CSE).

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- La verifica dell' idoneità tecnico-professionale da parte del
- committente o del responsabile dei lavori per tutte le
- imprese (impresa affidataria, imprese esecutrici ed
- eventuali lavoratori autonomi) [**anche dei subappalti ?**].
- • Estensione della **responsabilità del committente** alla
- verifica:
- – dello svolgimento dei compiti da parte del responsabile
- dei lavori;
- – dello svolgimento dei compiti da parte del CSE quali la
- segnalazione delle inosservanze delle imprese alle
- norme di sicurezza, proponga la sospensione dei
- lavori, l' allontanamento delle imprese, o dei lav. aut. dal
- cantiere o la risoluzione del contratto.

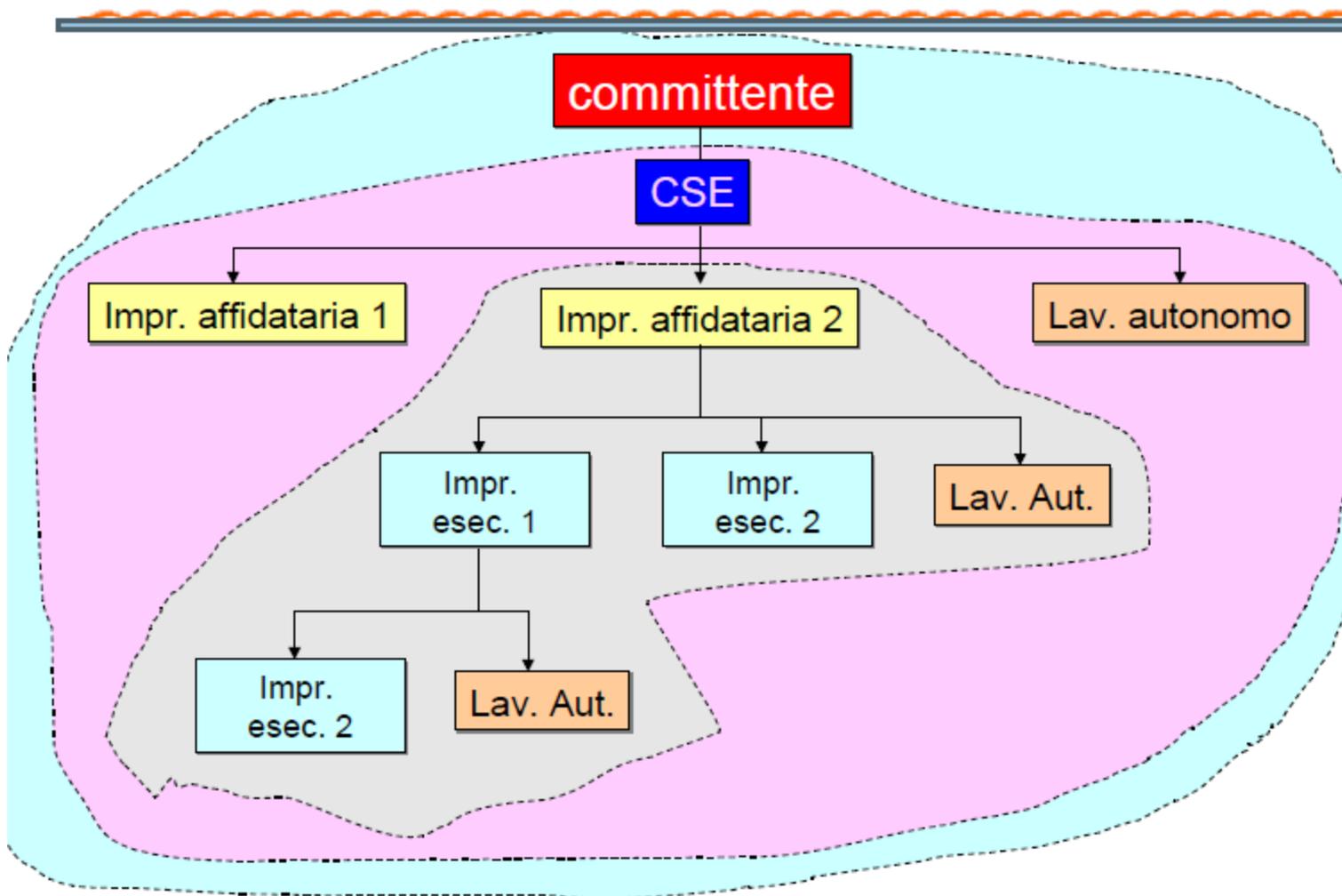
# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha nuovi obblighi:
- • vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle
- disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- • quelli derivanti dall'art. 26 [**coordinamento e DUVRI**], fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 [**l'accettazione dei piani**];
- • verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e lav. aut.
- secondo le modalità di cui all'allegato XVII.
- • coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;
- • verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione

## ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

- Verifica finale di avvenuto apprendimento nei corsi per coordinatori e aggiornamento della formazione dei coordinatori ogni 5 anni per 40 ore.
- Le imprese esecutrici hanno l’obbligo di trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori possono iniziare solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che devono avvenire entro 15 giorni.

# Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”



# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

- **Articolo 88 - Campo di applicazione**
- • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- • 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

## **Art. 89. Definizioni 1**

- • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
  - – a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
    - «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
  - – b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

## **Art. 89. Definizioni 1**

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
- intendono per:
- – c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal
- committente, della progettazione o del controllo
- dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il
- progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il
- direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
- – d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
- professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
- senza vincolo di subordinazione;

# *Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”*

## **Art. 89. Definizioni 1**

- • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
  - – e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
  - – f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico” Art. 89. Definizioni 1***

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
  - – g) uomini-giorno: ...
  - – h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Art. 89. Definizioni 1**

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
- intendono per:
  - – i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
  - dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese
  - subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
  - – l) idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita
  - organizzative, nonche disponibilita di forza lavoro, di
  - macchine e di attrezzature, in riferimento alla
  - realizzazione dell'opera.

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...**

- ● 1. ...
- ● 2. ...
- ● 3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- ● 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ...

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...**

- 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- ● 6. ...
- ● 7. ...
- ● 8. ...

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...**

- • 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
- – a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
- Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
- possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale**

- 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le
- imprese dovranno esibire al committente o al responsabile
- dei lavori almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed
- artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
- dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17,
- comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo
- 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle
- disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di
- macchine, attrezzature e opere provvisorie
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai
- lavoratori

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale**

- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale**

- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del presente decreto legislativo

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale**

- 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

# ***Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”***

## **Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale**

- 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 2 Comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**
- **«*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro**

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

## **Articolo 47 *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza***

**(artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)**

- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.**

○ **[continua..]**

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Articolo 47 *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)**

- 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**
- 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.**
- 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.**

[continua..]

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 47 *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)**
  
- 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.**
  
- 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.**

[continua..]

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Articolo 47 *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)**

- 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:**
  - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;**
  - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;**
  - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.**
  
- 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale**  
(rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)
- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al primo periodo.
- 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. [continua]

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale** (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)
- 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
- 5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
- 6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
- 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
- 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo** (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)
- 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
- a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
- c) impianti siderurgici;
- d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
- e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
  
- [continua]

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo** (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)
- 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
- 3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 50 *Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*** (rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE)
- 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
  - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
  - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- [continua]

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 50 *Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*** (rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE)
- [continua]
- *h)* promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- *i)* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- [continua]

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Articolo 50 *Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*** (rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE)

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera q), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 51 Organismi paritetici** (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)
- 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
- 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- 5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
- 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
- 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
- 9. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

## RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 52 *Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità***
- 1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
  - sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
  - finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
  - sostegno delle attività degli organismi paritetici.

[continua]

# RLS : Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- **Articolo 52 *Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità***

[continua]

- 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
  - a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;
  - b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10%;
  - c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;
  - d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.
- 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
- 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.